



COMUNE DI CARPEGNA

Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento spese rappresentanza

Il "Regolamento per le spese di rappresentanza" è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/09/2004 atto n. 40
È stato pubblicato all'Albo Pretorio il 04/10/2004

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'amministrazione di spese di rappresentanza e si prefigge di uniformare la trattazione della materia nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Definizione e natura delle spese di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, ed a doveri di ospitalità od atti di cortesia svolti per consuetudine, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione comunale.

La natura delle spese di rappresentanza deve concretizzarsi in atti o manifestazioni capaci di suscitare nella vita di relazione dell'Ente, l'attenzione di ambienti qualificati dell'opinione pubblica, nonché promuovere l'immagine della città realizzando un beneficio, anche indiretto, per la generalità della popolazione residente sul territorio comunale.

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'ente

Le forniture dei servizi e dei beni di rappresentanza sono autorizzate dal capo dell'Amministrazione o vengono dal medesimo autocertificate quando la rappresentanza coinvolge direttamente la persona del Sindaco stesso. Le autorizzazioni contengono la dichiarazione che la spesa ha le caratteristiche dell'art.2 e le relative fatture sono trasmesse all'Ufficio Economato per la liquidazione.

Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando, comunque, sussistano le condizioni indicate all'articolo 2.

- Ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva;
- Ospitalità a personalità di rilievo internazionale e nazionale nel campo scientifico, culturale, sportivo;
- Colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco o degli Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti.

Ad essi sono equiparati gli accompagnatori con qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza.

- Cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc...), consegna o invii di omaggi.
- Le targhe, le coppe e gli altri premi di carattere sportivo vengono concessi solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale.

Ai soggetti di cui all'art. 3 è consentito offrire colazioni ed omaggi fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e sempre che la spesa abbia le caratteristiche indicate dell'articolo 2.

Art. 5 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Non sono ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori, e/o dipendenti dell'Ente e/o soggetti aventi con l'Ente rapporti di incarichi professionali.

Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento. Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza.

Non sono inoltre, in via generale, riconosciute le spese non aventi la natura indicata dall'art. 2.